

Abstract. *Integra la fattispecie dell'illegitimo utilizzo dei dati personali il comportamento di un'impresa che, senza aver previamente acquisito l'autorizzazione del titolare dei dati, proceda all'invio di materiale pubblicitario a mezzo fax. In questo caso il titolare dei dati personali può ottenere una pronuncia inibitoria nei confronti della società utilizzatrice ma, tutto ciò non comporta automaticamente il diritto di ottenere il risarcimento del danno. Solo la reiterazione della condotta non consentita può determinare l'insorgere di un danno risarcibile, che nel caso di specie non viene riconosciuto dal momento che l'utilizzazione illegittima dei dati risulta avvenuta con l'invio di un unico fax pubblicitario.*

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Terni

nella persona del giudice monocratico dott. -----, ha pronunciato il seguente

DISPOSITIVO DI SENTENZA

con motivazione contestuale art. 152 D.Lgs 196/03

nella causa di primo grado n. NNNNN avente ad oggetto: responsabilità extracontrattuale per violazione Codice della *Privacy*

tra

Avv. XXXX, rappresentato e difeso da se medesimo, dom. presso LLLL

-Ricorrente-

e

YYYY, in persona del legale rappresentante p.t., dom. in Terni, -----, presso lo studio dell'avv. ZZZZ che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione

- Convenuta-

CONCLUSIONI - All'odierna udienza, le parti hanno discusso oralmente la causa, riportandosi al contenuto dei rispettivi scritti difensivi

premesso

che con ricorso depositato in data 22.12.08 ex art. 152 del D.Lgs. n. 196/03, l'avv. XXXX ha adito il Tribunale di Terni lamentando l'illecito utilizzo da parte della YYYY srl del suo nominativo e numero di telefono contenuti in una comunicazione commerciale inviata via fax dalla convenuta, dati personali per il trattamento dei quali non aveva dato alcun consenso, ed ha chiesto che fosse ordinato alla società convenuta il blocco dei dati, la loro cancellazione, nonché condannata la predetta al risarcimento del danno;

che, a seguito del decreto di fissazione della udienza, il ricorso è stato notificato alla controparte ed all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali;

che si è costituita con comparsa di risposta la società convenuta la quale ha contestato l'assunto del ricorrente in

ordine alla illegittimità del trattamento ed ha chiesto il rigetto della domanda, anche risarcitoria, eccependo la mancanza di prova del danno;

considerato che, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs.vo n. 196/03, per "trattamento" dei dati personali si intende qualsiasi operazione, secondo l'ampia definizione resa, anche se relativa al mero utilizzo dei dati stessi; che, in base all'art. 130 del predetto Codice, è necessario il consenso preventivo dell'interessato nel caso di invio automatizzato di comunicazioni a scopo promozionale o pubblicitario, in deroga a quanto stabilito dagli artt. 23 e 24 del Codice circa l'utilizzo dei dati personali tratti da pubblici registri, elenchi od altri documenti da chiunque conoscibili; che, nel caso di specie, la società convenuta ha utilizzato i dati personali dell'avv. XXXX (nome e fax), per l'invio di materiale promozionale a mezzo fax (ossia con modalità automatizzata) senza acquisire il previo consenso dell'interessato;

che tale comportamento deve considerarsi in violazione della normativa richiamata;

che va pertanto inibito alla convenuta l'ulteriore utilizzo dei dati personali del ricorrente, con conseguente accoglimento della domanda di cancellazione e blocco dei dati;

che non è stata allegata alcuna circostanza volta a profilare il danno richiesto dal ricorrente del quale è stata chiesta la liquidazione in via equitativa;

che, trattandosi della spedizione di un unico fax, il danno non è neanche ravvisabile sub specie di molestia derivante dalla reiterazione della condotta non consentita;

che la riconosciuta integrazione della violazione del disposto di cui all'art. 130 CdP non integra, di per sé, un danno risarcibile né è fonte di danno morale, esulando dalle ipotesi di cui all'art. 2059 c.c. che, inoltre, la condotta perpetrata, in assenza di prova dell'evento danno, non assurge neanche ad ipotesi di reato ex art. 167 CdP e, conseguente-mente, non è idonea ad integrare una richiesta di danno morale ex art. 2059 c.c.;

che, pertanto, la domanda deve essere accolta limitatamente alla richiesta di inibitoria, cancellazione e blocco;

che l'accoglimento solo sotto questo profilo della domanda (e, quindi, la soccombenza parziale del ricorrente), la specialità e novità della materia e la sostanziale peculiarità della specifica disciplina applicata, che introduce una deroga rispetto agli stessi principi generali introdotti dalla legge, inducono a ritenere sussistenti giusti motivi per compensare integralmente le spese di lite;

P.Q.M.

definitivamente decidendo,

accertata la illegittimità dell'utilizzo dei dati personali del ricorrente da parte della convenuta, ordina a YYYY srl, in persona del legale rappresentante p.t., il blocco e la cancellazione di tali dati; rigetta ogni altra domanda;

compensa le spese di lite.

Terni, 26 gennaio 2010

Il Giudice